

745.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Proposta di legge S. 3663 (approvata dalla VI Commissione del Senato) (6224) ed abbinate proposte di legge nn. 4013-5481</b> .....	8
Missioni valedoli nella seduta del 21 giugno 2000 .....	3	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	8
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .....	4	(Sezione 3 — Articolo 3) .....	9
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 4 — Articolo 4) .....	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	6, 7	(Sezione 5 — Articolo 5) .....	10
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Trasmissione di un documento) .....	7	(Sezione 6 — Articolo 6) .....	11
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	7	(Sezione 7 — Articolo 7) .....	11
Atti di controllo e di indirizzo .....	7	(Sezione 8 — Articolo 8) .....	11
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	7	(Sezione 9 — Articolo 9) .....	12
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	7	(Sezione 10 — Ordine del giorno) .....	12
		<b>Mozioni Buttiglione ed altri n. 1-00440, Simoneone ed altri n. 1-00449, Bosco ed altri n. 1-00450, Grimaldi ed altri n. 1-00451, Mantovani ed altri n. 1-00462 e Mussi ed altri n. 1-00463 concernenti la revoca dell'embargo internazionale nei confronti dell'Iraq</b> .....	14
		(Sezione 1 — Mozioni) .....	14
		(Sezione 2 — Risoluzione) .....	20

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	22	(Sezione 6 – Interventi economici in favore delle fasce sociali più deboli) .....	25
(Sezione 1 – Iniziative del Governo per contrastare la tratta internazionale di persone) .....	22	(Sezione 7 – Situazione della vertenza degli autotrasportatori) .....	25
(Sezione 2 – Realizzazione di infrastrutture nel Mezzogiorno) .....	22	(Sezione 8 – Indagine condotta dall'Organizzazione mondiale della sanità sul sistema sanitario italiano) .....	25
(Sezione 3 – Intendimenti del Governo circa l'utilizzo dei proventi derivanti dalla concessione delle licenze Umts) .....	23	(Sezione 9 – Misure per contrastare l'emergenza criminalità a Napoli) .....	26
(Sezione 4 – Iniziative nei confronti degli extracomunitari esclusi dal provvedimento di sanatoria del maggio 1999) .....	23	<b>Mozione Pisanu ed altri n. 1-00454, concernente la fuga di notizie relative all'indagine per l'omicidio del professor Massimo D'Antona</b> .....	27
(Sezione 5 – Misure per contrastare fenomeni criminosi degli extracomunitari e relativo regime delle espulsioni) .....	24	(Sezione 1 – Mozione) .....	27

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 21 giugno 2000.**

Acquarone, Angelini, Bono, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Cerulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro, Gambale, Labate, Ladu, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Merloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Savarese, Schietroma, Selva, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Angelini, Bono, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cerulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danieli, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fontanini, Gambale, Ladu, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Merloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Mario Pepe, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Savarese, Schietroma, Selva, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 20 giugno 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAMBURSANO: « Disposizioni relative alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET » (7124);

APOLLONI: « Introduzione di programmi di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado » (7125);

DELL'UTRI ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di provvedimenti per la tutela dei minori vittime di abusi o di violenze » (7126);

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Istituzione della provincia della Venezia Orientale » (7127).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di un disegno di legge.**

In data 20 giugno 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro della giustizia:*

« Delega al Governo per la riforma del diritto societario » (7123).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 20 giugno 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4625. — Senatori CIRAMI ed altri: « Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari » (*approvata*

dalla IX Commissione permanente del Senato) (7122).

Sarà stampata e distribuita.

### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7048, d'iniziativa dei deputati MAIOLO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Integrazione della normativa sul collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti entrati a far parte delle Giunte regionali ed estensione della stessa agli "assessori esterni" » (7048).

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

MARIO PEPE ed altri: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (7044) *Parere della II Commissione;*

#### *II Commissione (Giustizia):*

BORGHEZIO ed altri: « Disposizioni in materia di accesso alla professione forense » (6628) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

GIOVANARDI ed altri: « Modifica all'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico » (7050) *Parere delle Commissioni I e IX;*

#### *III Commissione (Affari esteri):*

S. 4471. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno

1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999 » (*approvato dal Senato*) (7079) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e XI;*

#### *VI Commissione (Finanze):*

BONATO ed altri: « Disposizioni per il trasferimento ai comuni dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato » (7009) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e VIII;*

#### *X Commissione (Attività produttive):*

S. 4339. — « Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati » (*approvato dal Senato*) (7115) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 178 del 25 maggio - 8 giugno 2000 (doc. VII, n. 872), con la quale dichiara:

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dal pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe, iscritta al R.O. n. 582 del 1998;

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 194, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui deroga al regime ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata, con le altre ordinanze in epigrafe,

dal pretore di Torino (R.O. nn. 373 e 374 del 1998), dal pretore di Cuneo (R.O. n. 580 del 1998), dal pretore di Milano (R.O. n. 583 del 1998), dal pretore di Padova (R.O. n. 868 del 1998), dal pretore di Ascoli Piceno (R.O. n. 914 del 1998), dal giudice del tribunale di Roma (R.O. n. 102 del 2000);

non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 193 e 194, della legge n. 662 del 1996, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena (R.O. n. 181 del 1998), dal pretore di Milano (R.O. n. 583 del 1998), dal pretore di Cuneo (R.O. n. 580 del 1998), dal pretore di Padova (R.O. n. 868 del 1998), dal pretore di Ascoli Piceno (R.O. n. 914 del 1998).

n. 183 del 7-9 giugno 2000 (doc. VII, n. 873), con la quale dichiara:

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 184 del 7-9 giugno 2000 (doc. VII, n. 874), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), I, comma 5, 2 e 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e

38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino e dal pretore di Trieste con le ordinanze di cui in epigrafe;

n. 185 del 7-9 giugno 2000 (doc. VII, n. 875), con la quale dichiara:

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso con l'ordinanza di cui in epigrafe;

n. 186 del 7-13 giugno 2000 (doc. VII, n. 876), con lettera in data 13 giugno 2000, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale della rimanente parte dell'articolo 616 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 187 del 7-13 giugno 2000 (doc. VII, n. 877), con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato;

n. 188 del 7-13 giugno 2000 (doc. VII, n. 878), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186 (Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998, n. 257, e dell'allegato n. 1 ivi richiamato, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal pretore di Rieti e dal pretore di Savona con le ordinanze in epigrafe;

n. 189 del 7-13 giugno 2000 (doc. VII, n. 879), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, colonna 5, e 18, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli, 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 190 del 7-13 giugno 2000 (doc. VII, n. 880), con la quale dichiara:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4-bis, prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall'articolo 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 11 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono ri-

spettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

*alla II, nonché alla I Commissione (doc. VII, nn. 873, 876 e 879);*

*alla VI, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 875);*

*alla XI, nonché alla I Commissione (doc. VII, nn. 872, 874, 877 e 880);*

*alla XII, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 878).*

#### **Trasmisione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 giugno 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Poste italiane S.p.A. per l'esercizio 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 265).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmisione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 8 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 maggio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmisione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere dell'8 giugno 2000, ha

trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea APREA n. 9/6557/71, accolto dal Governo e LA-MACCHIA ed altri n. 9/6557/214, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999, concernenti la dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale — Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 20 giugno 2000, ha trasmesso — in base alla delega a lui attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 17 giugno 2000 — ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza in merito agli scioperi proclamati per il periodo dal 21 al 27 giugno 2000 nel settore dei servizi gestiti dagli operatori del mercato elettrico nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.**

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 16 giugno 2000, ha trasmesso la delibera in merito all'accertamento nei confronti di RAI, RTI, SIPRA E PUBBLITALIA 80, della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 luglio 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 luglio 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 gennaio 2000, pagina 3, seconda colonna, ultima riga, il numero *XII* è sostituito da *XI*.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 3663 — SENATORI VENTUCCI ED ALTRI: NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI ALLE MUTATE ESIGENZE DEI TRAFFICI E DELL'INTERSCAMBIO INTERNAZIONALE DELLE MERCI (APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE DEL SENATO) (6224) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 4013-5481**

**(A.C. 6224 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Nuove attribuzioni degli spedizionieri doganali).*

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.

**(A.C. 6224 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Asseverazione dei dati).*

1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiara-

zioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.

2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti professionali, all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.

3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento l'amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.

5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle

dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.

6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario.

8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilità di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.

### **(A.C. 6224 - sezione 3)**

#### **ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 3.**

##### *(Centri di assistenza doganale).*

1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.

3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.

5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, semprechè tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni competenti.

8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5.

**(A.C. 6224 - sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 4.**

*(Procedure semplificate).*

1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.

**(A.C. 6224 - sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*(Pagamento differito).*

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. 2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 79 (*Pagamento differito di diritti doganali*). 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi ».

3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.

**(A.C. 6224 - sezione 6)****ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 6.***(Diploma di laurea).*

1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.

2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio.

3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

**(A.C. 6224 - sezione 7)****ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 7.***(Commissione per gli esami).*

1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esa-

minatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:

*a)* un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;

*b)* due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;

*c)* due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

**(A.C. 6224 - sezione 8)****ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.***(Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme).*

1. L'articolo 11 e l'articolo 14, lettera *d*), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abrogati.

2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-*septies*, lettera *b*), sono soppresse le parole da: « emettere » fino a: « del Ministro delle finanze; ».

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli

importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.

4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con decreto del Ministro delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette »;

b) le parole: « con decreto dello stesso Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ».

**(A.C. 6224 - sezione 9)**

**ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6224 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 9.**

*(Doganalisti).*

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.

**(A.C. 6224 - sezione 10)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6224;

rilevato che il testo della stessa è stato opportunamente modificato rispetto alla formulazione già definita in prima lettura dal Senato, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalla Autorità garante per la concorrenza e il mercato;

considerato che le modifiche e le integrazioni apportate, rispettivamente, al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 9 dell'articolo 3, rispondono alla esigenza di evitare il rischio di costituire situazioni di monopolio a favore di talune categorie professionali mediante una riserva esclusiva per l'esercizio di attività di indiscutibile rilievo ai fini doganali;

tenuto conto che, al riguardo, si è conferita al direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette la facoltà di abilitare altri soggetti, oltre agli spedizionieri doganali, alla asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni e alla presentazione delle merci con modalità semplificate;

rilevato che, allo stesso tempo, si è giustamente stabilito che tali soggetti potranno essere abilitati soltanto a condizione che dimostrino di possedere i necessari requisiti di professionalità, stante la delicatezza e il rilevante contenuto tecnico delle attività cui si fa riferimento;

considerato che una accurata verifica, ai fini della abilitazione, del possesso dei requisiti costituisce in primo luogo un elemento imprescindibile a tutela dell'erario, per il rilievo che assumono, per un verso, l'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni e, per l'altro, la presentazione delle merci in termini tali da consentire ai competenti uffici finanziari un più agevole svolgimento delle proprie funzioni di controllo e accertamento;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative idonee a garantire che nell'esercizio delle facoltà attribuitegli, rispettivamente in base al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 9 dell'articolo 3, il direttore generale del dipartimento delle

dogane e delle imposte indirette proceda ad una accurata e puntuale verifica dei requisiti professionali posseduti dai soggetti che richiedono l'abilitazione, assumendo quale parametro di riferimento la professionalità attualmente posseduta dai soggetti che svolgono l'attività di assistenza doganale in rappresentanza diretta, quali liberi professionisti per quanto concerne il

comma 2 dell'articolo 2 e in qualità di centri di assistenza doganale rispetto al comma 9 dell'articolo 3.

**9/6224/1** Benvenuto, Brunale, Repetto, Conte, Agostini, Berruti, Cambursano, De Benetti, Frosio Roncalli, Antonio Pepe, Piccolo, Pistone, De Franciscis, Leone, Molgora, Pistone.

*MOZIONI BUTTIGLIONE ED ALTRI N. 1-00440, SIMEONE ED ALTRI N. 1-00449, BOSCO ED ALTRI N. 1-00450, GRIMALDI ED ALTRI N. 1-00451, MANTOVANI ED ALTRI N. 1-00462 E MUSSI ED ALTRI N. 1-00463 CONCERNENTI LA REVOCA DELL'EMBARGO INTERNAZIONALE NEI CONFRONTI DELL'IRAQ.*

**(Sezione 1 - Mozioni)**

MOZIONI

La Camera,

considerata la gravità della situazione presente nei rapporti tra Iraq e la comunità internazionale;

vista la risoluzione 1284 delle Nazioni Unite che obbliga l'Iraq a cooperare con la Commissione delle Nazioni Unite incaricata di verificare la distruzione di tutte le armi nucleari, batteriologiche e chimiche detenute dal governo iracheno;

rilevato il rifiuto espresso fino ad ora dal governo iracheno di accettare la risoluzione sopramenzionata e di collaborare alla sua realizzazione;

considerata la situazione di grande sofferenza di milioni di cittadini iracheni a causa dell'embargo imposto a questo Paese;

considerato il fatto che la difesa dello Stato di Israele in pace e sicurezza è una pietra angolare della politica europea nel Medio Oriente a causa del grave debito dell'Europa verso il popolo ebraico a seguito dell'Olocausto;

vista la necessità di dare al popolo iracheno un segno di buona volontà in modo da ristabilire il dialogo di pace;

impegna il Governo

a svolgere una azione diplomatica per una iniziativa dell'Unione europea per ricer-

care una soluzione pacifica della crisi incombente basata sui seguenti punti:

a) la piena esecuzione da parte del governo iracheno della risoluzione 1284 delle Nazioni Unite;

b) la revoca dell'embargo e la ripresa di normali relazioni commerciali come conseguenza del successo della missione della Commissione delle Nazioni Unite a garanzia della creazione di un clima di pace che rassereni i rapporti tra tutti gli Stati della regione.

(1-00440) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* « Buttiglione, Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Armani, Fei, Di Luca, Stradella, Bampo, Amoruso, Ciapusci, Marras ».

*(16 febbraio 2000).*

La Camera,

considerata la gravità della situazione presente nei rapporti tra Iraq e la comunità internazionale;

vista la risoluzione 1284 delle Nazioni Unite che obbliga l'Iraq a cooperare con la Commissione delle Nazioni Unite incaricata di verificare la distruzione di tutte le armi nucleari, batteriologiche e chimiche detenute dal governo iracheno;

rilevato il rifiuto espresso fino ad ora dal governo iracheno di accettare la riso-

luzione sopramenzionata e di collaborare alla sua realizzazione;

considerata la situazione di grande sofferenza di milioni di cittadini iracheni a causa dell'embargo imposto a questo Paese;

considerato il fatto che la difesa dello Stato di Israele in pace e sicurezza è una pietra angolare della politica europea nel Medio Oriente a causa del grave debito dell'Europa verso il popolo ebraico a seguito dell'Olocausto;

vista la necessità di dare al popolo iracheno un segno di buona volontà in modo da ristabilire il dialogo di pace;

impegna il Governo

a svolgere una azione diplomatica per una iniziativa dell'Unione europea per ricercare una soluzione pacifica della crisi incombente basata sui seguenti punti:

*a)* la piena esecuzione da parte del governo iracheno della risoluzione 1284 delle Nazioni Unite;

*b)* la revoca dell'embargo e la ripresa di normali relazioni commerciali come conseguenza del successo della missione della Commissione delle Nazioni Unite a garanzia della creazione di un clima di pace che rassereni i rapporti tra tutti gli Stati della regione.

(1-00464) « Giovanardi, Frattini, Follini, Marinacci, Saraca, Lucchese, Peretti, Galati, Michelini, Marotta, Zacchera, Tortoli, Marzano, Fronzuti, Colletti, Del Barone, Liotta, Carmelo Carrara, Armani, Taradash, Bampo, Calderisi ».

(16 febbraio 2000).

La Camera,

considerato che:

il permanere dell'embargo nei confronti dell'Iraq continua a provocare effetti

sempre più tragici sulla popolazione, in termini di morti per fame e per malattie, accentuando il drammatico isolamento di un popolo che sta inesorabilmente sprofondando in una condizione di sottosviluppo;

in base ai dati forniti dalla Fao, in Iraq mancano macchinari agricoli, concimi e sementi; si registrano enormi difficoltà a livello di reperimento degli essenziali prodotti alimentari, tali da determinare gravissime carenze nutrizionali; il potere d'acquisto dei salari è sensibilmente ridotto; la situazione igienico-sanitaria è critica e si registra un allarmante incremento delle malattie infettive;

la drammatica situazione dell'Iraq è confermata da tutti gli organismi umanitari internazionali e dai componenti delle commissioni inviate in quel Paese dall'Onu;

in data 23 febbraio 2000, il Ministro della sanità a Bagdad ha informato che l'embargo internazionale imposto dall'Occidente all'Iraq nel 1990, all'indomani dell'invasione del Kuwait, ha causato fino ad oggi la morte di oltre un milione 273 mila iracheni;

dalla stessa fonte si apprende che nel solo mese di gennaio 2000 sono morti 8 mila bambini e 3 mila adulti, soprattutto per tumore, malnutrizione, diabete e diarrea;

la tragedia dell'Iraq ha ormai assunto dimensioni immani ed assurde;

è diventato ormai ineludibile, alla luce di tali atteggiamenti, riconsiderare, in coerenza, tra l'altro, con la posizione espressa da altri importanti Paesi, quali la Francia, la Russia e la Cina, la necessità e l'opportunità di confermare sanzioni che stanno facendo sprofondare l'Iraq in un baratro di miseria e di disperazione;

l'esperienza del passato dimostra ampiamente come il ricorso all'embargo non sia di per sé risolutivo e che anzi spesso finisce per agevolare il rafforzamento interno dei governi coinvolti;

non vanno dimenticate, peraltro, le dimissioni in serie da parte di rappresentanti dei vertici dell'Onu a Bagdad, ricondotte dai funzionari interessati all'assoluta urgenza di revocare l'embargo, così ponendo fine ad una tragedia che va sempre più assumendo proporzioni immani ed incivili;

un accorato appello affinché sia revocato l'embargo nei confronti dell'Iraq è stato recentemente rivolto dallo stesso segretario generale dell'Onu;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative possibili a livello internazionale al fine di pervenire alla revoca dell'embargo e allo sblocco dei beni iracheni attualmente congelati presso banche estere di paesi aderenti all'Onu, nella misura e con modalità tali da garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze di ordine sanitario e delle necessità alimentari della popolazione;

ad assumere tempestivamente adeguate iniziative finalizzate alla realizzazione di un progetto internazionale rivolto all'acquisto di alimenti ad alto valore vitaminico e di medicinali, della cui distribuzione in Iraq incaricare gli organismi umanitari riconosciuti a livello internazionale;

a riferire entro tre mesi al Parlamento sull'esito di tali iniziative.

(1-00449) « Simeone, Merlo, Zaccheo, Fragalà, Angelici, Rallo, Galeazzi, Nuccio Carrara, Gissi, Fino, Foti, Antonio Rizzo, Butti, Aloï, Cardiello, Cuscunà, Leone, Ruggeri, Losurdo, Menia, Malgieri, Marengo, Manzoni, Anedda, Sgarbi, Pampo, Lo Presti, Scarpa Bonazza Buora, Lo Porto, Vitali, Amato, Vincenzo Bianchi, Delmastro Delle Vedove, Riccio, Saponara, Aprea, Mazzocchin, Marongiu, Niedda, Soro, Polenta, Scantamburlo, Saonara, Valetto Bitelli, Cento, Monaco, Rogna

Manassero di Costigliole, Mario Pepe, Giovanni Bianchi, Voglino, Caccavari, Brancati, Novelli, Settimi, Jannelli, Contento ».

(30 marzo 2000).

La Camera,

premessò che:

l'embargo in corso contro l'Iraq perdura da quasi 10 anni, causando danni incalcolabili e difficilmente descrivibili nella società irachena;

le sanzioni inflitte al popolo iracheno hanno gravemente infranto i diritti fondamentali dell'uomo, togliendo alla popolazione ogni tutela della salute, il diritto di vivere in condizioni decorose, i diritti umani internazionalmente riconosciuti, compresa la capacità di poter sfruttare liberamente le proprie risorse economiche;

gli organismi internazionali presenti in Iraq, giornalmente, sono in grado di constatare le gravi conseguenze del totale embargo in atto nei confronti di questo popolo, problemi di ogni sorta derivanti dalla grave mancanza di generi alimentari, di medicinali e dal cedimento della struttura economica dei servizi;

l'Unesco nel suo rapporto del luglio 1999 ha dichiarato che le conseguenze delle sanzioni economiche nei confronti degli iracheni, in particolare modo nei confronti dei bambini e dei neonati, hanno determinato un'alta mortalità che ha raggiunto, tra gli anni 1994-1999, una percentuale di mortalità neonatale del 10,8 per cento successivamente degenerata, poi, nei bambini sotto il quinto anno di età, al 56 per cento, il tutto per mancanza di cibo, medicinali e generi di prima necessità, che ha permesso l'aumento esponenziale di malattie infettive;

i paesi della coalizione, durante l'operazione militare contro l'Iraq, hanno utilizzato armamenti banditi dall'ordine internazionale, e, tra questi, le munizioni all'uranio impoverito, determinando gravi fenomeni di inquinamento ambientale che

hanno portato una innaturale crescita di malattie tumorali del sangue, dei polmoni, dell'apparato digerente e della pelle, provocando deformazioni fisiche e corporee associate ad altre malattie;

l'accordo « Oil for food » non ha soddisfatto le più semplici necessità del cittadino iracheno, sia nell'approvvigionamento di generi alimentari che di medicinali, in quanto le quote stabilite sono insufficienti alle necessità della popolazione ed inoltre sotto l'aspetto nutritivo risultano sbilanciate;

impegna il Governo:

a promuovere tutte quelle iniziative che riterrà più opportune allo scopo di porre fine all'embargo in atto;

ad intervenire presso gli organismi internazionali, l'Onu, la Commissione europea e la Nato, affinché cessino i quotidiani bombardamenti, che tutt'oggi persistono, e si apra un tavolo di trattativa per mitigare l'assurda ed inumana persecuzione di un popolo che da troppo tempo soffre una situazione ormai divenuta insostenibile.

(1-00450) « Bosco, Oreste Rossi, Fontanini, Borghezio, Rizzi, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Maroni, Bianchi Clerici, Stefani, Caparini, Balocchi, Molgora, Luciano Dussin, Alborghetti, Calzavara ».

(6 aprile 2000).

La Camera,

rilevato che:

da quasi un decennio l'Iraq, uno Stato sovrano membro delle Nazioni Unite, subisce un embargo che non trova precedenti, né casi simili ad esso paragonabili, con limitazioni alle importazioni, alle esportazioni, ai traffici e alle comunicazioni, per cui la popolazione civile soffre di gravi privazioni con perdite di vite umane, specie tra i bambini;

quotidianamente vengono effettuati bombardamenti da parte delle forze inglesi

e statunitensi sulle zone a nord e a sud del paese, proclamate unilateralmente zone interdette al volo;

l'obiettivo voluto dalle risoluzioni del Consiglio dell'Onu, cioè stabilire un controllo sugli armamenti, convenzionali e non, dell'Iraq è stato vanificato dal comportamento della commissione di ispettori presieduta da Mr. Butler, che ha operato per finalità estranee al mandato dell'Onu;

le stesse organizzazioni internazionali hanno riconosciuto inadeguato il piano di distribuzione di cibo e medicinali in cambio di esportazione di petrolio (piano conosciuto come Oil for Food);

la situazione sanitaria è preoccupante, come denunciato costantemente dall'Oms, per la ripresa di epidemie, per la carenza di attrezzature sanitarie ospedaliere, per la impossibilità di attuare un trasporto di emergenza degli ammalati;

recentemente anche un numeroso gruppo di esponenti del congresso Usa ha chiesto che siano individuati tempi e modi per porre fine all'embargo;

impegna il Governo:

ad adoperarsi presso ogni organismo internazionale perché si pervenga alla conclusione delle ispezioni previste dalle risoluzioni Onu e alla fine dell'embargo all'Iraq;

a promuovere iniziative in sede di Comunità europea per superare la situazione di stasi, determinatasi dopo il fallimento della commissione Butler, e per riportare l'Iraq nei normali rapporti internazionali con il ripristino delle sue prerogative di Stato sovrano;

a disporre al più presto la riapertura della nostra ambasciata a Bagdad, considerandolo come un segnale importante, considerato che l'Iraq ha ottemperato in larga misura alle richieste della comunità internazionale contenute nelle risoluzioni Onu.

(1-00451) « Grimaldi, Brunetti, Pistone ».

(18 aprile 2000).

La Camera

considerato che:

secondo i dati di diverse organizzazioni delle Nazioni Unite quali l'Unicef e la Fao, e di altre organizzazioni internazionali, le sanzioni economiche imposte all'Iraq dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu nel 1990 e tuttora in vigore hanno causato la morte di oltre un milione di cittadini iracheni, in gran parte bambini, ed hanno provocato il collasso del sistema sanitario ed educativo e dell'intera economia e società;

l'Iraq distrutto dalla guerra non ha potuto riprendersi. Mancano le risorse per riparare le infrastrutture e ravviare la produzione. Chi non è disoccupato ha salari da fame e ne spende il settanta per cento solo per il cibo. Due milioni di iracheni — soprattutto tecnici e manodopera specializzata — costretti dall'assenza di lavoro hanno lasciato il paese;

malgrado la risoluzione n. 986 del Consiglio di Sicurezza, che ha introdotto il cosiddetto accordo « Oil for food », la situazione umanitaria permane gravissima (morte per inedia e malattie curabili di 4.500 bambini al mese);

il perdurare dell'embargo si va configurando come una palese violazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani fra le quali in particolare la Convenzione per i diritti dell'infanzia, la Convenzione di Ginevra sulla protezione delle popolazioni civili in caso di conflitto e la Dichiarazione finale della Conferenza sulla Sicurezza Alimentare;

la commissione Onu per i diritti umani, con risoluzione n. 35/1997 ha invitato gli Stati « a revocare le sanzioni economiche qualora, dopo un ragionevole periodo di tempo, esse non abbiano permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati »;

le ragioni del fallimento della missione degli osservatori per il disarmo guidata da Richard Butler hanno messo in luce finalità estranee ai mandati Onu; il

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite solo nel recente marzo 2000 ha individuato una nuova commissione di 17 membri, scelti in modo più rappresentativo della comunità internazionale;

forze statunitensi e inglesi bombardano quotidianamente le zone a nord e a sud dell'Iraq, proclamate unilateralmente come zone interdette al volo provocando vittime tra la popolazione civile;

quello iracheno è divenuto il più lungo embargo della storia;

che i danni alla popolazione, e in particolare alle fasce di età più deboli, quali anziani e bambini, sono gravissimi, come testimoniato da organizzatori internazionali quali la Croce Rossa e l'OMS, che parlano apertamente di genocidio e denunciano la violazione di diritti umani basilari causati da un così pesante isolamento;

l'embargo aereo viene fatto valere in senso estensivo ed arbitrario anche rispetto allo stesso testo della risoluzione dell'ONU, lungo i 1.000 chilometri di deserto che separano Bagdad da Amman;

per denunciare l'insostenibilità di questa azione il responsabile delle Nazioni Unite che presiede agli aiuti si è polemicamente dimesso nel gennaio scorso, così come avevano già fatto i suoi due predecessori;

l'embargo non ha scalfito minimamente il regime di Saddam Hussein e solo un ritorno dell'Iraq all'interno della comunità internazionale potrà contribuire alla lotta delle forze di opposizione per il conseguimento della democrazia;

impegna il Governo

ad assumere in ogni sede internazionale posizioni esplicite per la fine dell'embargo all'Iraq, chiedendo in tal senso un pronunciamento dell'Assemblea Generale dell'ONU;

a promuovere in sede comunitaria un'iniziativa utile affinché l'Europa tutta si

muova per l'eliminazione dell'embargo, anche con atti unilaterali giustificati da gravissime ragioni umanitarie;

a riaprire entro il corrente anno l'ambasciata italiana a Bagdad, considerando ciò come passo possibile, dato che l'ONU ha già accertato che l'Iraq ha ottemperato in larga parte alle richieste della comunità internazionale contenute nelle risoluzioni con le quali fu comminato l'embargo;

a scongelare i fondi iracheni bloccati nelle banche italiane, all'indomani dell'invasione del Kuwait, disponendo il definitivo superamento della legge n. 278 del 5 Ottobre del 1990;

ad attivare forme di aiuto bilaterale a fini umanitari, con progetti di cooperazione in campo sanitario e di sostegno alimentare, dando tutto il sostegno possibile alle attività delle nostre Organizzazioni non governative ed ai progetti di cooperazione decentrata assunti dagli enti locali;

a realizzare un ponte sanitario sotto il controllo delle Nazioni Unite, attrezzando a tal fine un apposito aereo-ospedale, che consenta, come accade perfino in presenza di conflitti militari, di trarre in salvo persone in pericolo di vita che necessitino di intervento sanitario d'urgenza non eseguibile a Bagdad a causa dell'inaccessibilità delle strutture sanitarie.

(1-00462) « Mantovani, Bertinotti, Giordano, Cangemi, De Cesaris, Bonato, Boghetta, Lenti, Malentacchi, Nardini, Pisapia, Edo Rossi, Valpiana, Vendola ».

(9 giugno 2000).

La Camera,

premesso che:

l'inviato speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Iraq, l'ex Ministro degli esteri olandese Max van der Stoel, si è dimesso dall'incarico lo scorso 24 novembre 1999;

il 14 e il 15 febbraio sono state rese pubbliche le dimissioni di Hans von Sponeck, coordinatore del programma umanitario delle Nazioni Unite in Iraq, e di Jutta Burghardt, responsabile del Programma alimentare mondiale (PAM), ambedue di nazionalità tedesca;

anche il predecessore di Hans von Sponeck nel ruolo di coordinatore degli aiuti umanitari all'Iraq, Denis Halliday, di nazionalità irlandese, si era dimesso;

le motivazioni delle ultime dimissioni sono legate alla impossibilità di applicare la risoluzione n. 1284 del 17 dicembre 1999 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, decisa con le astensioni di Francia, Russia e Cina, denominata « Oil for food », che non favorirebbe il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione irachena stremata da più di dieci anni di duro embargo;

la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dello scorso dicembre condizionava la sospensione per 120 giorni delle sanzioni sulle esportazioni di petrolio alla verifica da parte di ispettori dell'ONU (United nation monitoring, verification and inspection commission, altresì denominata Unimovic) della avvenuta eliminazione della armi di distruzione di massa;

i proventi dell'avvenuta eventuale vendita di petrolio da parte del governo iracheno andrebbero su un conto corrente intestato all'Unimovic, che dovrà poi decidere quali prodotti (medicinali o generi alimentari) potrebbero entrare in Iraq;

la risoluzione ha sì aumentato il tetto della quantità di petrolio esportabile dal governo iracheno ma non ha previsto la possibilità per lo stesso governo di importare pezzi di ricambio per la sua industria petrolifera, senza i quali non può essere aumentata la produzione;

il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha presentato il 22 febbraio 2000 un appello ai paesi membri del Consiglio di sicurezza perché consentano all'Iraq di rifornirsi di parti di ricambio

per milioni di dollari, al fine di permettere la sopravvivenza della sua industria petrolifera, contenere l'impennata dei prezzi del petrolio e alleviare le gravi sofferenze della popolazione civile dell'Iraq;

l'embargo da tempo gravante sull'Iraq continua a provocare morti e stenti soprattutto a danno delle fasce più deboli della popolazione; secondo dati dell'Unicef continua ed essere elevatissimo di tasso di mortalità infantile;

la pressione nei confronti del regime iracheno deve avvenire non a discapito della popolazione civile, ormai stremata;

vanno immediatamente assunti provvedimenti idonei a soddisfare i bisogni essenziali del popolo dell'Iraq;

il lungo periodo di sanzioni economiche sinora imposte all'Iraq non ha certo scalfito le posizioni di potere di Saddam Hussein;

anche negli Stati Uniti vi è un crescente consenso politico verso l'obiettivo della revoca dell'embargo all'Iraq;

è indispensabile una rapida conclusione delle ispezioni previste dal Consiglio di sicurezza dell'ONU;

impegna il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa finalizzata alla revoca dell'embargo;

a rafforzare la nostra rappresentanza diplomatica a Bagdad per attivare nuove e più dirette forme di aiuto umanitario bilaterale, in campo sanitario ed alimentare, ed a porsi come obiettivo la riapertura entro il corrente anno della nostra ambasciata;

a realizzare una iniziativa mirata a fronteggiare le più gravi emergenze sanitarie riguardanti persone in pericolo di vita, prive di assistenza per le fatiscenti strutture ospedaliere.

(1-00463) « Mussi, Pezzoni, Abbondanzieri, Bartolich, Crucianelli, Marco Fumagalli, Francesca Izzo, Olivo, Schmid, Zani, Guerra, Cherchi ».

(9 giugno 2000).

## **(Sezione 2 - Risoluzione)**

### RISOLUZIONE

La Camera,

viste le mozioni Buttiglione ed altri (1-00440), Simeone ed altri (1-00449), Bosco ed altri (1-00450), Grimaldi ed altri (1-00463), Mantovani ed altri (1-00462) e Mussi ed altri (1-00463);

ascoltato il dibattito sulle stesse sviluppatosi;

considerato che:

da quasi un decennio l'Iraq, uno Stato sovrano membro delle Nazioni Unite, subisce un embargo che non trova precedenti né casi simili ad esso paragonabili, con limitazioni alle importazioni, alle esportazioni, ai traffici e alle comunicazioni;

l'Unesco nel suo rapporto del luglio 1999 ha dichiarato che le conseguenze delle sanzioni economiche nei confronti degli iracheni, in particolar modo nei confronti dei bambini e dei neonati, hanno determinato un'alta mortalità che ha raggiunto, tra gli anni 1994-1999, percentuali elevatissime per mancanza di cibo, medicinali e generi di prima necessità;

inoltre i fenomeni di inquinamento ambientale legati all'utilizzo di armi ad uranio impoverito durante il conflitto del Golfo hanno portato ad una innaturale crescita di malattie tumorali;

in data 23 febbraio 2000, il Ministro della sanità a Bagdad ha informato che l'embargo internazionale imposto dall'Occidente all'Iraq nel 1990, all'indomani dell'invasione del Kuwait, ha causato fino ad oggi la morte di oltre un milione 273 mila iracheni;

la risoluzione n. 1284 del 17 dicembre 1999 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, decisa con le astensioni di Francia, Russia e Cina, che ripropone il meccanismo denominato « Oil for food », non favorirebbe, come dimostra ormai la sua VIII

fase di applicazione, il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione irachena;

l'esperienza dimostra ormai come il ricorso all'embargo non sia di per sé risolutivo e che anzi spesso finisce per agevolare il rafforzamento interno dei governi coinvolti;

è diventato ormai ineludibile riconsiderare, in coerenza, tra l'altro, con la posizione espressa da altri importanti Paesi, quali la Francia, la Russia e la Cina, la necessità e l'opportunità di confermare sanzioni che stanno facendo sprofondare l'Iraq in un baratro di miseria e di disperazione, che pregiudica quel Paese per generazioni;

la stessa Commissione Onu per i diritti umani, con risoluzione n. 35/1997 ha invitato gli Stati « a revocare le sanzioni economiche qualora, dopo un ragionevole periodo di tempo, esse non abbiano permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati »;

è indispensabile la collaborazione delle autorità irachene con gli ispettori dell'Onu nelle fasi di monitoraggio per una rapida conclusione della vicenda;

impegna il Governo

ad assumere a livello di Nazioni Unite posizioni esplicite per pervenire alla revoca dell'embargo e allo sblocco dei beni iracheni attualmente congelati presso banche estere di paesi aderenti all'Onu, nella misura e con modalità tali da garantire il diretto soddisfacimento delle primarie esigenze di ordine sanitario e delle necessità alimentari della popolazione, prevedendo intanto l'immediato scongelamento dei

fondi bloccati nelle banche italiane, fatta salva la salvaguardia di crediti italiani in sofferenza ed in contenzioso, qualora esistenti, nei confronti di enti o società irachene pubbliche o private;

a riaprire entro l'anno l'ambasciata italiana a Bagdad, considerando ciò come passo possibile, dato che l'Onu ha già accertato che l'Iraq ha ottemperato in larga parte alle richieste della comunità internazionale contenute nelle risoluzioni con le quali fu comminato l'embargo e a concertare in sede Unione europea un uguale atteggiamento ed inoltre di favorire la riapertura dell'Istituto di cultura italiana a Bagdad;

ad attivare forme di aiuto bilaterale a fini umanitari, con progetti di cooperazione in campo sanitario e di sostegno alimentare, energetico e trasportistico dando tutto il sostegno possibile alle attività delle nostre organizzazioni non governative ed ai progetti di cooperazione decentrata assunti dagli enti locali;

a realizzare un ponte sanitario mirante a fronteggiare le più gravi emergenze sanitarie riguardanti persone in pericolo di vita, prive di assistenza per le fatiscenti strutture ospedaliere;

a riferire entro tre mesi al Parlamento sull'esito di tali iniziative.

(6-00132) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* « Occhetto, Frau, Pezzoni, Simeone, Oreste Rossi, Brunetti, Crema, Leccese, Mantovani, Giovanni Bianchi, Bosco, Calzavara, Teresio Delfino, Grimaldi, Giordano, Simeone, Erigo, Rivolta ».

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Iniziative del Governo per contrastare la tratta internazionale di persone)**

POZZA TASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la tragedia dei 58 clandestini asiatici ritrovati cadaveri in un *container* in Gran Bretagna ripropone con forza la necessità di una più stringente lotta alla criminalità organizzata dedita alla tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, dramma cui non sfugge, in qualità di Paese industrializzato, l'Italia;

l'individuazione del nuovo reato di traffico di persone è ormai un dato acquisito, frutto della discussione da tempo avviata in seno al Governo italiano; tuttavia le organizzazioni che gestiscono il traffico sono strutturate e ramificate. Esiste un coordinamento di tipo strategico con diramazioni sul territorio nazionale e agganci internazionali;

dopo la caduta del muro di Berlino si è verificato uno spostamento del baricentro criminogeno a livello mondiale. Per decenni siamo stati abituati a vedere gli assi della criminalità internazionale disposti lungo la rotta Europa-Nord America. Era la rotta che univa i poli del benessere nell'arco di tempo quasi secolare compreso tra il primo novecento e la caduta del muro. Oggi il baricentro si è spostato sull'asse Europa-Asia;

l'internazionalizzazione dell'economia, ovvero la diffusione dell'economia di mercato fin nei più remoti angoli

del pianeta, nonché la restrizione delle politiche migratorie messe in atto dai paesi più sviluppati, sono alla base di altre tipologie di schiavitù moderne, quali la schiavitù domestica, la schiavitù per debito, il lavoro minorile, lo sfruttamento dei minori nei conflitti armati, che costituiscono la drammatica area della « schiavitù economica » —:

tenuto conto che sono ormai entrati a far parte dei fondamenti del diritto internazionale una serie di provvedimenti sovranazionali per la lotta alla tratta di esseri umani quali la raccomandazione 1325 del Consiglio d'Europa, le norme del tribunale penale internazionale, la convenzione Onu sul « crimine transnazionale », la recentissima risoluzione del Parlamento europeo 121/2000 contro la tratta delle donne, quali ulteriori provvedimenti il Governo intenda prendere per la piena attuazione nel nostro ordinamento degli atti internazionali e quali azioni concrete si intendano predisporre contro l'evidente dilagare del fenomeno anche nel nostro Paese. (3-05854)

(20 giugno 2000)

**(Sezione 2 - Realizzazione di infrastrutture nel Mezzogiorno)**

BORROMETI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ammodernamento di quelle esistenti è determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale del meridione d'Italia;

in Sicilia, in particolare, la carenza di dotazioni infrastrutturali e, soprattutto, l'inadeguatezza dei collegamenti autostradali, costituiscono un evidente ostacolo alla crescita economica e produttiva della regione;

emblematica è la situazione della Sicilia sud-orientale, una delle zone più sfavorite nei collegamenti con il resto del Paese, e, in particolare, della provincia di Ragusa, la quale, nonostante la sua vivace crescita economica e produttiva, risulta penalizzata per quanto attiene alle dotazioni infrastrutturali, non avendo alcun tratto autostradale ed essendo collegata a Catania con la strada statale n. 514, ormai assolutamente inadeguata;

ad avviso dell'interrogante, è necessaria la definitiva approvazione per legge del limite di impegno appostato nel bilancio di quest'anno per il raddoppio della Ragusa-Catania e con l'appalto dei tratti dell'autostrada Siracusa-Ragusa-Gela, che la colleghino alla provincia di Ragusa —:

quali iniziative per lo sviluppo e l'adeguamento delle infrastrutture nel Meridione e in Sicilia intendano adottare, con particolare riferimento anche alla provincia di Ragusa, al fine di eliminare il divario tuttora presente tra realtà produttive avanzate e rete infrastrutturale arretrata.

(3-05855)

(20 giugno 2000)

**(Sezione 3 - Intendimenti del Governo circa l'utilizzo dei proventi derivanti dalla concessione delle licenze Umts)**

EDO ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel suo discorso di insediamento alla Camera dei Deputati ha dichiarato una esplicita volontà di introdurre elementi di discontinuità sulle metodologie di cessione a privati delle proprietà pubbliche;

tale discontinuità è rappresentata dal ricorso alla gara pubblica in alternativa alla trattativa privata ed è motivata dalla esigenza di garantire una più elevata trasparenza nelle procedure, nonché una migliore condizione per la reale concorrenza tra i soggetti privati che si contendono le frequenze o un altro bene pubblico in dismissione con fini di lucro;

in Inghilterra, paese simile al nostro nelle telecomunicazioni, per la concessione di 5 licenze per lo sfruttamento dell'etere dei telefonini Umts lo Stato ha incassato oltre 70 mila miliardi, in Germania la valutazione di mercato per ognuna delle 5-6 licenze da assegnare è di 18/20 mila miliardi: appare immotivato e sotto stimato l'obiettivo economico da Lei indicato —:

se il ricorso al metodo trasparente della gara pubblica di tipo tedesco nelle cessioni con rilanci riguarda solo le licenze Umts o anche le tre società dell'Enel (Eurogen, Elettrogen e Interpower) nonché le quote produttive da dismettere dall'Eni-Snam a favore dei privati e se il ricavato proveniente dall'autorizzazione allo sfruttamento dell'etere sarà utilizzato per nuove iniziative di sviluppo economico e industriale necessarie per il rilancio dell'occupazione oppure se questo introito sarà destinato unicamente all'abbattimento del debito pubblico.

(3-05856)

(20 giugno 2000)

**(Sezione 4 - Iniziative nei confronti degli extracomunitari esclusi dal provvedimento di sanatoria del maggio 1999)**

SELVA, LANDI DI CHIAVENNA, ARMAROLI e GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo italiano, con provvedimento n. 300/C/227729/12/207/1 del 10 maggio 1999, aveva determinato le condizioni e i criteri minimi per consentire la

regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio in forma irregolare o clandestina;

le domande presentate sono state oltre 340 mila e di queste circa 50 mila sono state ritenute inidonee per carenza dei presupposti minimi richiesti dal provvedimento;

gli esclusi, pertanto, sono soggetti al provvedimento di espulsione previsto dagli articoli 10-14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

la mancata esecuzione del provvedimento di espulsione comporta la presenza sul territorio nazionale di almeno 50 mila clandestini « ufficiali » (oltre ad almeno altri 350 mila clandestini non dichiaratisi);

di questi, solo alcuni potrebbero effettivamente avere, nelle more, acquisito i titoli idonei (lavoro e dimora) per consentire loro una presenza « integrata » sul territorio nazionale;

la maggior parte degli esclusi vive, invece, senza dimora, lavoro e documenti anagrafici e, pertanto, pratica — o è costretta a praticare — attività illecite che destabilizzano la sicurezza del territorio e l'ordine pubblico —:

se l'ipotesi di *screening* delle 50 mila domande respinte, preannunciata dal Ministero dell'interno, non sottenda una nuova generalizzata maxisanatoria che, in uno al flusso 2000 porterebbe a non meno di 115 mila gli extracomunitari ammessi quest'anno sul suolo nazionale (oltre al flusso fisiologico di clandestini), e quali misure il Governo intenda adottare nei confronti degli stranieri esclusi dal provvedimento di regolarizzazione 300/99, anche al fine di far rispettare la legge in ordine sia ai provvedimenti di espulsione irrogati e mai eseguiti, sia in ordine al fenomeno della progressiva immigrazione clandestina sempre più contigua al fenomeno del malaffare nazionale ed internazionale. (3-05857)

(20 giugno 2000)

**(Sezione 5 - Misure per contrastare fenomeni criminosi degli extracomunitari e relativo regime delle espulsioni)**

STEFANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

recentemente Vicenza, come molte altre città italiane, è stata protagonista di un ennesimo atto di grave, gratuita e incontrollata violenza che si è tradotta in minacce verbali ad esercenti e in percosse a rappresentanti delle forze dell'ordine, da parte di un cittadino straniero, già noto alla polizia;

i cittadini di Vicenza reagiscono a questi fatti insostenibili, e a loro sconosciuti sino a poco tempo fa, con profonda preoccupazione e chiedendo che la sicurezza della città venga assolutamente garantita;

nel Veneto da alcuni anni si assiste, in un crescendo, al compimento di gravi reati, quali induzione e sfruttamento della prostituzione, spaccio e traffico di stupefacenti, rapina, sequestro, furto, omicidio, compiuti da cittadini stranieri temporaneamente presenti in Italia in virtù di un visto di ingresso, di un permesso di soggiorno, o di un suo rinnovo, rilasciati dal ministero degli affari esteri e dal ministero dell'interno;

l'azione dell'Esecutivo non può certo incontrare il favore della comunità e delle stesse forze dell'ordine spesso demotivate in quanto vedono tristemente vanificare il loro impegno, anche a rischio della vita, di lotta e contrasto alla criminalità, con provvedimenti legislativi e sentenze che sembrano più attente a tutelare e a credere al criminale che non a coloro che gli si oppongono;

aumentare il numero delle forze dell'ordine è vano se l'azione di contrasto delle stesse non viene supportata da leggi che effettivamente intendono reprimere azioni devianti —:

per quale ragione il Governo, per quei cittadini stranieri di cui si conosce il paese

di origine e che abbiano compiuto reati, non provveda al ritiro immediato del permesso di soggiorno e alla loro immediata espulsione, e se non sia il caso, a seguito delle migliaia di cittadini stranieri presenti in Italia che sono stati denunciati, arrestati, condannati, di avviare quanto prima un'inchiesta interna al ministero degli affari esteri e dell'interno. (3-05858)

(20 giugno 2000)

**(Sezione 6 - Interventi economici in favore delle fasce sociali più deboli)**

DILIBERTO e GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il prossimo documento di programmazione economico-finanziario potrà tenere conto di un incremento del gettito fiscale e di eventuali entrate straordinarie —:

con quali misure il Governo intenda intervenire per migliorare le condizioni delle fasce più deboli, come aumentare i trattamenti minimi di pensione, eliminare i *tickets* sulle prestazioni sanitarie, rivedere le retribuzioni degli insegnanti. (3-05859)  
(20 giugno 2000)

**(Sezione 7 - Situazione della vertenza degli autotrasportatori)**

BECCHETTI e MAMMOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

lo sciopero degli autotrasportatori in corso è stato causato, per concorde opinione, dalle gravi inadempienze e dai ritardi del Governo in ordine alle molteplici questioni sul tappeto;

da anni, ormai, i Governi di centro-sinistra tentano impossibili soluzioni che puntualmente cadono sotto la scure della Comunità europea;

la sordità del Governo che ha rifiutato di ascoltare le giuste ragioni degli autotrasportatori ha condotto alla situazione di questi giorni;

gli autotrasportatori stanno assicurando i servizi essenziali (medicinali, eccetera) dando prova di responsabilità e correttezza —:

se non ritenga di mettere gli autotrasportatori in condizioni di parità con i concorrenti europei, mediante abbattimento dei costi, e di quello del gasolio in particolare, costi che spesso sono doppi rispetto ai competitori. (3-05860)

(20 giugno 2000)

**(Sezione 8 - Indagine condotta dall'Organizzazione mondiale della sanità nel sistema sanitario italiano)**

CHERCHI e BOLOGNESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha recentemente condotto una indagine sul sistema sanitario di 191 Paesi ed è pervenuta alla conclusione che, sulla base di parametri oggettivi di qualità, l'Italia abbia il secondo miglior sistema sanitario del mondo; in particolare la speranza di vita, che colloca gli italiani al vertice della graduatoria mondiale, è, secondo il prestigioso e autorevole istituto, conseguenza anche del fatto che, nonostante le disfunzioni esistenti, il sistema sanitario nazionale riesce a garantire l'accesso ad una sanità di elevato livello qualitativo, anche ai cittadini meno abbienti;

le conclusioni dell'Oms contraddicono diffuse opinioni critiche dei cittadini sul nostro sistema sanitario; queste opinioni nascono dalla disorganizzazione degli uffici e dalla scadente qualità dell'edilizia ospedaliera —:

se condivida le conclusioni del rapporto dell'Oms e che cosa intenda fare per migliorare il sistema sanitario nazionale,

rimuovendo quanto di negativo lo connota, soprattutto sul piano dell'edilizia ospedaliera e dell'organizzazione. (3-05861)

(20 giugno 2000)

**(Sezione 9 - Misure per contrastare l'emergenza criminalità a Napoli)**

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i morti ammazzati a Napoli e provincia, hanno, ad oggi, raggiunto la drammatica cifra di 53 (16 solo dall'inizio di giugno);

non ci si può più sottrarre al fatto di essere in presenza di una vera e propria ennesima guerra di camorra tra clan rivali, che hanno il loro quartier generale a Secongigliano;

il forte impegno delle forze dell'ordine non è, sino ad oggi, riuscito a contrastare, efficacemente, il progressivo allargarsi della faida;

la proposta di un nuovo intervento dell'esercito nel napoletano, per la tutela e la difesa di obiettivi « sensibili », pur favorendo il recupero di una certa quantità di poliziotti da reimpiegare nelle azioni di contrasto ai clan, non sembra essere, da sola, né nuova né risolutiva;

a ciò si è aggiunta, la scorsa settimana, un'operazione della procura napoletana che ha portato, prima all'arresto, quindi al rilascio di sei importanti esponenti di clan camorristici. Ciò ha ulteriormente accresciuto il livello di allarme sociale sul territorio;

inoltre, non sono ben chiare e leggibili le decisioni sinora adottate dai comitati di coordinamento per la sicurezza —:

quali ulteriori iniziative, sotto il profilo dell'attività investigativa, del coordinamento tra le forze di polizia e della sicurezza dei cittadini, il Governo intenda assumere, per contrastare la drammatica emergenza. (3-05862)

(20 giugno 2000)

**MOZIONE PISANU ED ALTRI N. 1-00454 CONCERNENTE LA FUGA DI NOTIZIE RELATIVE ALL'INDAGINE PER L'OMICIDIO DEL PROFESSOR MASSIMO D'ANTONA**

**(Sezione 1 - Mozione)**

La Camera,

1) premesso che:

mercoledì 3 maggio, secondo una nota dell'Agenzia Italia, il ministro dell'interno onorevole Enzo Bianco dichiarò: « Le Brigate Rosse hanno più volte minacciato risoluzioni strategiche ... e probabilmente è solo per il fiato sul collo che sentono da parte delle forze dell'ordine che questo non è accaduto. Noi abbiamo intenzione di alzare ulteriormente il nostro livello di risposta sia preventiva che di tipo repressivo ... sarebbe un bellissimo segnale se le indagini in corso potessero dare ulteriori buoni risultati » (in occasione dell'anniversario dell'uccisione di D'Antona);

giovedì 11 maggio, secondo quanto riferisce *La Repubblica* del 20 maggio, il ministro Bianco avrebbe tenuto al Viminale una riunione con i vertici degli organismi investigativi, e cioè il capo della Polizia Masone, il capo di gabinetto Ferrante, il comandante generale dell'Arma Siracusa, il capo del Sisde Stelo, il capo dell'Ucigos Andreassi, il vice capo del Ros Ganzer; in tale occasione il ministro Bianco avrebbe dichiarato: « Ci siamo. Gli stiamo addosso. Conosciamo i loro nomi. Potrebbe anche essere questione di ore »;

lo stesso giovedì 11 maggio il capo della squadra mobile di Roma avrebbe richiesto al procuratore della Repubblica Vecchione l'emissione di un'ordinanza di

custodia cautelare, che però sarebbe stata rifiutata per l'insufficienza degli elementi probatori, essendo state ritenute indispensabili ulteriori indagini, approfondimenti e riscontri;

domenica 14 maggio la cronaca romana de *La Repubblica* riportò la notizia che il supertestimone dell'inchiesta sull'omicidio del professor Massimo D'Antona era un bambino di dieci anni che avrebbe riconosciuto il telefonista delle Brigate Rosse;

la pubblicazione in cronaca cittadina e su un solo quotidiano di una tale notizia apparve in alcuni ambienti un inquietante segnale in codice;

lunedì 15 maggio vari organi d'informazione rivelarono maggiori particolari sul presunto telefonista e sulle tecniche investigative adoperate per individuarlo; mentre la Procura della Repubblica di Roma aprì un'inchiesta per scoprire chi avesse divulgato tali notizie commettendo il delitto di rivelazione di segreto;

martedì 16 maggio, in singolare coincidenza con l'auspicio del ministro Bianco, fu arrestato Alessandro Geri, il presunto telefonista delle Brigate Rosse, con motivazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare che confermano le intercettazioni, i pedinamenti e le testimonianze cui faceva riferimento l'anticipazione giornalistica del 14 maggio;

nella stessa ordinanza il gip Lupacchini affermò la necessità di interrompere la delicata fase di accertamenti in corso e

di accelerare la cattura del Geri, a causa della fuga di notizie di origine sicuramente « istituzionale » che aveva consentito lo *scoop* giornalistico;

mercoledì 17 maggio il *Corriere della Sera*, narrando i retroscena dell'arresto del presunto telefonista rivelò che: *a)* il ministro dell'Interno Enzo Bianco aveva telefonato personalmente alla signora Olga D'Antona annunciandole la cattura degli assassini del marito entro il 20 maggio; *b)* la signora D'Antona riferì della telefonata al segretario dei DS Valter Veltroni; *c)* lo stesso ministro aveva fatto sapere agli investigatori che le date gradite per gli arresti erano i giorni precedenti il 16 o il 20 maggio, cioè la vigilia della festa della Polizia o del primo anniversario dell'omicidio; *d)* nel febbraio scorso il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza decise che le informazioni di Polizia e Carabinieri sulle indagini sarebbero state scambiate da allora in poi solo nelle sedi istituzionali, cioè negli uffici della Procura della Repubblica;

giovedì 18 maggio in un'intervista al *Corriere della Sera* il ministro esclude ogni responsabilità ministeriale affermando testualmente: « S'è trattato di una fuga di notizie istituzionale. E dal momento che non credo che qui al Viminale ci sia un abusivo che intercetta notizie, ritengo che la fuga si sia verificata in uno dei passaggi istituzionali dell'inchiesta »;

martedì 23 maggio il gip Lupacchini, davanti alla Commissione stragi, esclude invece che la fuga di notizie provenisse dagli ambienti giudiziari ed inquirenti e affermò senz'ombra di dubbio che il rivelatore del segreto è comunque una persona investita di pubbliche funzioni, precisando testualmente: « Non vi era nessuno in quel momento, né indagati, né imputati, né testimoni, ai quali ci si possa riferire come alibi rispetto alla fuga, che pervenga da chi in qualche maniera era implicato nello svolgimento dell'attività di indagine, e sia che si trattasse di polizia giudiziaria, sia che si trattasse di magistrati del pubblico ministero, sia che si trattasse del giudice per le indagini preliminari in-

vestito di atti nel corso dell'indagine, sia che si trattasse di persone che per qualsiasi ragione, pur non svolgendo le funzioni predette, finiscono per essere referenti dei soggetti indicati, naturalmente referenti istituzionali. »;

appare evidente l'imputazione di responsabilità del gip Lupacchini a carico di sedi istituzionali ancora imprecise, ma logicamente del ministero dell'interno;

la fuga di notizie ha prodotto conseguenze esiziali sulle indagini in corso, pregiudicando la possibilità di identificare, oltre al presunto telefonista, tutti gli altri componenti della banda terrorista;

nonostante ciò il ministro Bianco non ha, come è suo diritto-dovere, provveduto a costituire nella sua amministrazione alcun gruppo ispettivo per accertare eventuali responsabilità sul piano disciplinare, né — data la gravità dei fatti — ha disposto la nomina di un comitato interministeriale, parallelo alla pur necessaria indagine della magistratura;

il ministro dell'interno, oltre al vertice dell'11 maggio, avrebbe convocato anche in altre occasioni gli investigatori della Digos e del Ros per assumere informazioni sullo sviluppo delle indagini, e cioè sui profili rimessi al controllo e alla direzione dell'autorità giudiziaria, interferendo in tal modo nella conoscenza di elementi che avrebbero dovuto restare segreti anche all'autorità di Governo;

la carenza di coordinamento e di direzione politica ha accentuato la pernicioso inclinazione alla rivalità tra i corpi investigativi ed ha gettato discredito sullo Stato e segnatamente sugli organi preposti alla sicurezza, come confermano anche le reazioni alla scarcerazione del presunto telefonista Geri;

il ministro dell'interno è così venuto meno ai suoi doveri istituzionali, specie se si considera la persistente pericolosità della minaccia terroristica;

2) considerato che:

per aver fatto incaute rivelazioni ai mezzi di comunicazione, per aver eserci-

tato pressioni ed interferenze indebite sul corso delle indagini, per aver mostrato carenza di direzione politica delle forze dell'ordine, la condotta del ministro Bianco appare, allo stato, già censurabile e sembra comunque avallata dal Presidente del Consiglio;

impegna il Governo:

a dichiarare formalmente se, nella sua collegialità, è solidale con il comportamento del ministro Bianco;

ad effettuare, indipendentemente dalla rilevanza penale dei fatti, rimessa ovviamente al giudizio della magistratura, una rapida e rigorosa inchiesta amministrativa per appurare chi e come abbia diffuso le notizie segrete, ed a riferirne gli esiti al Parlamento entro trenta giorni.

(1-00454) « Pisanu, Selva, Pagliarini, Folini, Rebuffa, Vito, Teresio Delfino, Errigo ».

(29 maggio 2000).